



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 35 del 18.03.2020

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

VISTI i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 che limitano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

VISTE, altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 11/03/2020 recante in oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

RITENUTO che:

- quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in funzione dell'essenziale che si presenta come ineliminabile nella vita di tutti i giorni, inibendo, viceversa, tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti;
- senza la radicalità di una tale interpretazione, in vero, non sembra esservi spazio per una sospensione efficace dei comportamenti, eccezionale e straordinaria fino al punto da limitare la libertà costituzionale di circolazione prevista nell'art. 16, e per un reale isolamento del virus pandemico nel breve e nel medio termine;

CONSIDERATO che:

- alla data odierna continua a registrarsi un incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria, anche della Provincia di Cosenza; numerose persone sono state poste in quarantena obbligatoria e molte altre risultano ricoverate;
- la imponente diffusione dell'infezione registrata in molte regioni italiane, correlata all'enorme flusso di rientri dal centro-nord parte di nostri concittadini avvenuto nei giorni scorsi, rendono attuale il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID-19 sul territorio comunale;
- nelle ultime ore è stata disposta dalla Regione Campania la chiusura di numerosi comuni campani alcuni dei quali molto vicini al territorio dell'Alto Tirreno Cosentino (Atena Lucana, Sala Consilina, Polla);
- alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale risultano particolarmente carenti come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;
- in particolare, attualmente, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti dinanzi al diffondersi dell'epidemia;

VALUTATE le particolari caratteristiche e connotazioni del territorio e la necessità di poter rendere concreto ed effettivo, seppur con le scarse risorse umane a disposizione, assicurare il rigido rispetto di tutte le limitazioni e vincoli agli spostamenti delle persone e assicurare in tal modo l'efficacia delle stesse;

DATO ATTO che le unità di agenti ed operatori di Polizia Locale non sono comunque in numero sufficiente a vigilare su tutto il territorio e che il fatto che al centro di Diamante e alla Frazione di Cirella si accede da numerosi ingressi posti lungo la SS18;

RITENUTO quindi necessario, indifferibile ed urgente l'adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 assolutamente necessarie nel territorio di questo comune;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

CONCORDATO il presente provvedimento con i capigruppo consiliari;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

DISPONE

con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020:

1. che – fermo restando l'apertura di tutti gli svincoli ad oggi presenti sulla SS18 - il Centro di Diamante e la frazione di Cirella saranno accessibili direttamente solo per mezzo dei due seguenti accessi posti lungo la strada statale SS18:

- uscita Cirella Sud (direzione Reggio Calabria), km 271 della SS18;

- uscita Diamante Nord (direzione Salerno), km 275 della SS18.

2. che in corrispondenza degli altri svincoli saranno adottate le opportune e necessarie misure per reindirizzare il traffico veicolare in entrata ed in uscita in modo da assicurare il necessario controllo dello stesso;

SI EVIDENZIA CHE LA CHIUSURA SOPRA DISPOSTA NON INCIDE SUL TRAFFICO VEICOLARE LUNGO LA SS18 NON ESSENDO OPERATA ALCUNA INTERDIZIONE RISPETTO AGLI SVINCOLI DI COMPETENZA ANAS ED INTERVENENDO LA PRESENTE ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DIAMANTE.

AVVISA

CHE ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

DISPONE

➤ DI INCARICARE

Della materiale attuazione della presente l'UTC Comunale con il supporto e l'ausilio della Polizia Locale per le materia di viabilità e controllo del traffico nonché avvalendosi dell'azienda SPAGNUOLO SRLS – VIALE GIULIO CESARE, 51 – 87023

DIAMANTE (CS) – P.IVA 03237820786 quale unica azienda presente sul territorio avente immediata disponibilità di blocchi New Jersey e mezzi per il loro spostamento e posizionamento;

➤ **DI INCARICARE** della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:

- Guardia di Finanza di Scalea
- Polizia Stradale di Scalea
- Stazione Carabinieri di Diamante
- Polizia Locale

➤ **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Presidente della Regione Calabria
- Prefetto di Cosenza
- Polizia Locale
- Guardia di Finanza di Scalea
- Polizia Stradale di Scalea
- Stazione Carabinieri di Diamante
- Comando Vigili del Fuoco di Cosenza
- C.O. 118 ASP Cosenza Medicina dell'Emergenza e dei Disastri

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO